

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la LOMBARDIA - Milano

RICORSO

Della sig.ra [REDACTED] (C.F. LMSDNO81B41Z333OV) [REDACTED]

[REDACTED]

ammessa al patrocinio a spese dello Stato (**doc. 1**), rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. Roberta Bertolani (cf. BRTRRT72T44F205O – PEC roberta.bertolani@milano.pecavvocati.it), presso il cui studio in Milano, via Carlo Poma n. 4, elegge domicilio chiedendo di ricevere le comunicazioni relative al procedimento al sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata

CONTRO

ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) di Milano (C.F. 01349670156) in persona del legale rappresentante p.t., la cui sede è in Viale Romagna, 26 – 20133 Milano;

Comune di Milano (C.F.01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, la cui sede è in Piazza Della Scala, 2 - 20121 Milano e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Via Guastalla n. 6, Milano;

E NEI CONFRONTI

Della sig.ra [REDACTED] residente in C.so XXII marzo n. 36 – Milano.

* * *

PER L'ANNULLAMENTO

previa adozione delle opportune misure cautelari

- del provvedimento AP0000/207/2021 del 23/02/2021 emesso dal Responsabile del Settore Assegnazioni e Bandi di Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) con cui è stata disposta la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, a seguito dell'attività di controllo e verifica ex art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale 4/2017 (**doc. 2**);

- nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché il contenuto sia, allo stato, sconosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti, ivi incluso, per quanto occorrer possa, dell’Avviso Pubblico Per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale del Comune di Milano – PIANO 2019 – Id Avviso 880 (**doc 2.1.**) nella parte in cui al punto 5 prevede tra i requisiti per la presentazione della domanda la residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;

e per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad essere riammessa in graduatoria nella posizione originaria;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione alla riammissione della ricorrente nella graduatoria con il punteggio conseguito alla data di decisione del ricorso ovvero per il risarcimento del danno per equivalente

* * *

FATTO

1. La ricorrente è una giovane cittadina marocchina, regolarmente soggiornate in Italia con il proprio figlio ██████████ (nato in Italia – a Borgomanero (NO) il 14.2.2010 – **docc. 3 – 4**).
2. In data 19.09.2019 ha presentato domanda di assegnazione di alloggio ERP di cui all’Avviso Pubblico 880 Piano 2019 per l’ambito territoriale del Comune di Milano.
3. **Alla data di presentazione della domanda la sig.ra ██████████ era assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sottoscritto in data 28 maggio 2019, con datore di lavoro, avente sede a Milano (doc. 5). Collabora (ancora oggi), inoltre, sin dal 09/04/2018 con la Santa Lucia Impresa Coop. Sociale la cui sede è in Via Mengoni 4 – Milano (doc. 6).**

4. **Attualmente**, ancora, collabora con la Altea – Cooperativa Sociale la cui sede è in Via dei Caduti n. 34 Arese (MI) (**docc. 7 e 8**).
5. La sig.ra [REDACTED] ed il figlio sono presi in carico dalla STMF – Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta - che nell’ultima relazione del 31.8.2020 diretta al Tribunale di Milano, al Tribunale per Minorenni di Milano nonché al Comune di Sedriano, per quel che qui interessa, denuncia preoccupazione per le condizioni abitative segnalando in particolare: *“La signora [REDACTED] e il figlio vivono in un bilocale, all’interno di una corte, nel centro di Sedriano: la casa è molto piccola, arredata con mobili vecchi e in parte rotti ... [REDACTED] non ha una camera per sé, dorme con la madre... La sig.ra riferisce che quella è l’unica casa trovata ad un prezzo accessibile (circa € 400,00 mensili), riportando di aver ricevuto diversi rifiuti da altri locatari per via delle sue origini. **Le scriventi hanno segnalato alla signora l’inadeguatezza, specie per un minore, delle sue condizioni abitative”** (doc. 9).*
6. In tal contesto, il desiderato alloggio ERP – auspicato anche dai servizi sociali – rappresenta davvero un’occasione fondamentale per migliorare le condizioni di vita della ricorrente e del figlio minore.
7. Invece, in data 23.2.2021 ALER comunicava alla ricorrente, per un verso, di aver conseguito un punteggio ISBAR pari a 19,219 secondo la graduatoria pubblicata, ma, per altro verso, che *“Dal controllo eseguito ai sensi dell’art. 15 comma 3 R.R. 4/2017 è stata accertata la mancanza del seguente requisito, per l’accesso ai servizi abitativi pubblici, così come previsto al comma 1 Art. 7 del R.R. 4/2017: lett. b) Residenza anagrafica o svolgimento attività lavorativa nella regione Lombardia alla data di presentazione della domanda.*
Infatti dalla data di presentazione della domanda, il 19/09/2019, non ha svolto un’attività lavorativa continuativa nel Comune di Milano, né vi risiede.
La domanda in oggetto, pertanto, è cancellata dalla graduatoria per la mancanza del/dei requisito/i sopraelencato/i. (doc. 2).
8. In data 29 marzo 2021 è stata inoltrata ad Aler istanza di accesso agli atti onde individuare, all’interno della graduatoria rilevante - i cui nominativi, per evidenti ragioni di riservatezza non sono indicati pubblicamente -

almeno un controinteressato cui notificare il gravame, (**doc. 10**). Solo in data 19 aprile 2021 l'amministrazione ha dato riscontro (**doc. 11**).

9. Ciò premesso, il provvedimento di cancellazione della graduatoria qui impugnato si appalesa manifestamente illegittimo per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 CO. 1 LETT. B) DELLA L. R. 16/2016 E DELL'ART. 7 CO. 1 LETT. B) DEL R.R. 4/2017 IN RAGIONE DELL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 22 CO.1 LETT. B DELLA L.R. 16/2016 DICHIARATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENT. N. 44/2020 — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO *TEMPUS REGIT ACTUM* – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO E MANIFESTA INGIUSTIZIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – NONCHE' DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

I. La vicenda sottoposta all'esame del Collegio, come risulta già in narrativa e dai provvedimenti impugnati in epigrafe, concerne la legittimità (o meno) del provvedimento di Aler con il quale è stata disposta la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, a seguito dell'attività di controllo e verifica ex art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale 4/2017.

I. Detta cancellazione dalla graduatoria della ricorrente, come pure visto, è motivata in ragione di una asserita carenza del requisito previsto dall'art. 7 comma 1, lett. b) del R.R. 4/2017 il quale richiede, quale requisito (tra gli altri ivi elencati) per poter accedere ai servizi abitativi pubblici, che il beneficiario abbia, alternativamente, o la residenza anagrafica nella regione Lombardia ovvero ivi svolga attività lavorativa *“per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda”*.

Ed Aler, per l'effetto, avrebbe constatato che la ricorrente *“dalla data di presentazione della domanda, il 19/09/2019, non ha svolto un'attività lavorativa continuativa nel Comune di Milano, né vi risiede”*.

I.II. Per esaminare la questione non si può non considerare la **Sentenza n. 44/2020 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 22 c.1. lett. b) della L.R. 16/2016 (e dell'art. 7, comma 1, lett. B) del RR 4/2017 (che riproduce e ne costituisce attuazione) nella parte in cui fissa il requisito della residenza o dell'occupazione ultra quinquennale in Regione come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.**

Senza ripercorrere tutto il contenuto della pronuncia della Consulta basta qui ricordare che la Corte è giunta ad un giudizio di irragionevolezza del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP. Se infatti, ritiene la Corte, *non vi è dubbio che la ratio del servizio è il soddisfacimento del bisogno abitativo, è agevole constatare che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione*"; continua *"Mentre si possono immaginare requisiti di accesso sicuramente coerenti con la funzione - l'esclusione dal servizio, ad esempio, dei soggetti che dispongono già di un proprio alloggio idoneo si pone in linea con la sua ratio, che è appunto quella di dotare di un alloggio chi ne è privo - risulta con essa incongrua l'esclusione di coloro che non abbiano risieduto nella regione nei cinque anni precedenti la domanda di alloggio, non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare. Il requisito stesso si risolve così semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente"*.

Precisa inoltre la Consulta (ed è questo il profilo che qui più interessa) *"Le considerazioni svolte sopra con riferimento al requisito della residenza protratta valgono in larga parte anche per l'altro requisito previsto dalla norma censurata ('svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda') in alternativa a quello della residenza ultraquinquennale. Nemmeno la condizione di previa occupazione protratta presenta infatti alcuna ragionevole connessione con la ratio dell'ERP. Inoltre, se è vero che l'attuale svolgimento di attività lavorativa nella regione può essere considerato un ragionevole indice di collegamento con il territorio, è innegabile che configurare l'occupazione*

ultraquinquennale come soglia rigida di accesso significa negare qualsiasi rilievo al_bisogno nella concessione del beneficio, e anzi comporta la sua negazione proprio ai soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio”.

La Corte, infine, “*dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, lettera b), della L.R. Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), limitatamente alle parole "per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda".*

Per effetto, dunque, della dichiarata incostituzionalità **la norma deve essere, oggi, letta nel senso che il requisito della residenza o dell’attività lavorativa per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica prescinde dal dato temporale** essendo, oramai, sufficiente che il richiedente – al momento della presentazione della domanda - risieda ovvero svolga attività lavorativa nel Comune di Milano.

I.III. Ebbene, se riteniamo, come così sembrerebbe, che Aler, nell’adottare il provvedimento di cancellazione dalla graduatoria qui impugnato, abbia applicato il citato l’art. 7 co. I lett. b) del r.r. 4/2017 alla luce della pronuncia della Corte Costituzione e, dunque, epurato dal requisito della residenza ovvero dell’attività lavorativa il “fattore temporale dei cinque anni” il provvedimento è palesamente viziato da travisamento e carenza di istruttoria oltre che dalla falsa applicazione del nuovo regime normativo derivante dagli effetti abrogativi della citata Sentenza della Corte Costituzionale.

Aler, come visto, motiva la cancellazione dalla graduatoria poiché “**dalla data di presentazione della domanda, il 19/09/2019, non ha svolto un’attività lavorativa continuativa nel Comune di Milano, né vi risiede**”.

Sembrerebbe, dunque, che Aler faccia riferimento alla sussistenza del requisito non **alla data** di presentazione della domanda, ma **dalla data** di presentazione, come se fosse necessario, cioè, che il requisito dell’attività lavorativa fosse necessario sia alla data di presentazione della domanda ma anche dopo in maniera continuativa. Ciò nondimeno, ed ecco l’illegittimità, **sia alla data di presentazione della domanda che anche dopo, senza soluzione di continuità, la ricorrente ha continuato a lavorare nel territorio del Comune di Milano senza, dunque, mai perdere il requisito.**

La ricorrente possedeva (e possiede) il requisito (alternativo) richiesto dell'attività lavorativa e non poteva essere cancellata dalla graduatoria.

Risulta, al riguardo, *per tabulas* dai documenti anche qui prodotti (cfr. docc. 5, 6, 7, 8) che la sig. ██████ sin dal **9 aprile 2018** (domanda presentata il 19/09/2019) e fino ad oggi ha prestato e presta attività lavorativa in modo continuativo nel territorio del Comune di Milano. In particolare, alla data di presentazione della domanda (**19 settembre 2019**) la ricorrente collaborava (invero ancora oggi senza soluzione di continuità) con la Santa Lucia Impresa Coop. Sociale la cui sede è in Via Mengoni 4 – Milano (doc. 6) ed era altresì assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sottoscritto in data 28 maggio 2019, con datore di lavoro, avente sede a Milano (doc. 5).

In questo contesto oltre che un lampante travisamento dei presupposti di fatto e di diritto si è concretizzata – da parte di Aler – una grave violazione del più elementare principio di legalità racchiuso dall'art. 1 della l. 241/1990 (e degli artt. 97 e 113 Cost) che, come noto, sottopone sia l'attività che i fini dell'azione amministrativa al rispetto della legge.

Del resto è la stessa Regione Lombardia che con il Comunicato Regionale del 31.3.2020 n. 29 (recante "*Orientamenti interpretativi finalizzati ad uniformare le procedure di verifica dei requisiti per l'assegnazione dei servizi abitativi pubblici a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 28.1.2020*") a precisare che **nella fase in cui gli enti proprietari verificano il possesso effettivo ed attuale dei requisiti prescritti, in base al principio di autotutela amministrativa: "le posizioni dei richiedenti in graduatoria già verificate e rigettate in quanto prive del requisito temporale di residenza, sono riammesse e collocate in graduatoria (salvo verifica del possesso degli ulteriori requisiti e del permanere delle condizioni dichiarati al momento della domanda)"**.

Tanto basta per decretare l'illegittimità del provvedimento impugnato.

* * *

I.IV. Se, invece, si volesse ritenere che Aler, nell'adottare il provvedimento di cancellazione, non ha ritenuto di tener conto degli effetti abrogativi della Sentenza della Corte Costituzionale e, dunque, applicare l'art. 7, comma 1, lett. B) del RR 4/2017 nella sua versione originaria e cioè considerare rilevante ai fini del possesso

del requisito la protratta attività lavorativa per almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda, allo stesso modo, il provvedimento è da ritenersi illegittimo.

Il citato art. 7, comma 1, lett. B) del RR 4/2017 (che, ricordiamo, riproduce e costituisce attuazione del citato art. 22, comma 1, lettera b), della L.R. 16/2016) richiamato da Aler - e che costituisce la previsione in base alla quale è stata disposta la cancellazione dalla graduatoria della ricorrente – per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale **è da ritenersi in parte qua annullato o comunque colpito dagli effetti della pronuncia di incostituzionalità** in forza dell'art. 136 Cost. ai sensi del quale, difatti, *“Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*.

Nel caso di specie, la Sentenza della Consulta è stata pubblicata il 9.3.2020 (*dies a quo* dell’effetto abrogativo della norma dichiarata incostituzionale) mentre il provvedimento qui impugnato è datato 23.2.2021 allorché, dunque, gli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale erano già prodotti ed Aler avrebbe dovuto, ma così non ha fatto, applicare la norma al netto delle parole *“per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda”*.

ALER, invece, ha emanato il provvedimento di cancellazione senza tener conto della Sentenza della Corte Costituzionale (e della sua efficacia) e, dunque, deciso sulla base di norma dichiarata incostituzionale ritenendo, ancora, necessario il requisito della residenza o attività lavorativa continuativa e protratta per 5 anni.

Dato che in ragione del principio del *tempus regit actum* la legittimità dell’atto amministrativo va valutata con riferimento alle norme vigenti al momento della sua emanazione (e, nel nostro caso, senza le parole *“per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda”*) la sua illegittimità è manifesta non sussistendo i presupposti per decretare la cancellazione dalla graduatoria della ricorrente per carenza del requisito della attività lavorativa continuativa ultra quinquennale precedente alla presentazione della domanda.

I.IV. Né varrebbe eccepire che l'effetto abrogativo della Sentenza non tange il provvedimento di cancellazione qui impugnato poiché oramai il rapporto debba considerarsi esaurito o la situazione giuridica consolidata.

Nel caso in esame, non v'è alcuna situazione consolidata o rapporto esaurito: l'amministrazione ha esercitato il potere e adottato il provvedimento di esclusione o di cancellazione come dir si voglia allorquando, come visto, la norma di riferimento (art. 22 co. I lett. b) della l.r. 16/2016 e quella di sua attuazione, a cascata, art. 7 co. I lett. b) r.r. 4/2017) era già stata dichiarata non conforme a costituzione ed è noto, al riguardo, che quando viene esercitato un potere l'amministrazione è tenuta, nel rispetto del sopra citato principio del *tempus regit actum*, ad applicare la disciplina normativa di riferimento in vigore nel tempo in cui pone in essere l'atto amministrativo.

Il principio di *tempus regit actum* impone che ogni atto giuridico sia soggetto alla normativa in vigore al momento in cui esso è adottato ovvero dotato di efficacia. Secondo la dottrina, tale principio tradurrebbe – in sede procedimentale – le esigenze derivanti dal principio di legalità. Quest'ultimo infatti impone all'attività amministrativa l'obbligo di conformità al volere legislativo, e di esercitare il potere autoritativo secondo i limiti e alle condizioni da esso imposti in un dato momento storico (cfr. R. VILLATA, G. SALA, Procedimento, in Dig. disc. pubbl., XI, Utet, Torino, p. 574 ss.).

Allo stesso modo l'attività procedimentale deve essere regolata dalla normativa sussistente al momento dell'esercizio del potere amministrativo, e dunque che – ai fini decisori – debba aversi riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui viene emanato il provvedimento amministrativo definitivo. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, dunque, non rileva la data in cui il procedimento abbia avuto avvio, bensì il momento in cui l'amministrazione provvede.

Il principio è applicato anche in materia di procedure concorsuali dalla giurisprudenza che ha avuto modo di precisare che “l'Amministrazione deve applicare la normativa vigente alla data in cui dispone l'esclusione di un candidato” (Cons. St., Sez. III, 6.9.2018 n. 5261); ovvero che **“laddove il requisito sia stabilito direttamente dalla legge (come nel caso di specie) ed esso venga medio tempore a mutare (prima che il procedimento sia definito mediante una**

designazione – inoppugnata – da parte del titolare dell’attribuzione ovvero con l’intervento di una pronuncia giudiziale definitiva), l’Amministrazione non può esimersi dal tenerne conto” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, Sent. 9006/2008).

Difatti, in base alla lettura in combinato disposto dell’art. 136, comma 1, Cost. e l’art. 30, comma 3, L. n. 87/1953, in caso di declaratoria di incostituzionalità, con sentenza di accoglimento ma anche con sentenza c.d. manipolativa-interpretativa, **la norma censurata cessa di produrre effetti ex tunc in quanto illegittima/illegale ab origine**, con il limite dei rapporti giuridici ormai esauriti, quale non è il rapporto alla base del provvedimento di cancellazione qui impugnato, nei termini ed il che solo basta, peraltro, a ritenere non esaurito il rapporto e pienamente tangibile il provvedimento.

Da ciò discende, altresì, l’obbligo gravante su tutti i giudici di non applicare la norma dichiarata incostituzionale. Le sentenze di accoglimento incidono infatti sulla validità originaria della norma che viene eliminata ex tunc. A seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale la norma perde efficacia con effetto retroattivo, sicchè la stessa non può più essere applicata alle controversie sorte nel suo vigore e quindi anche a quelle instaurate prima della pubblicazione della sentenza, salvo che il rapporto giuridico pendente non si sia medio tempore esaurito oppure che in relazione ad esso non siano sorte preclusioni di ordine sostanziale o processuale (cfr. ad esempio di recente, T.A.R. Lazio – Roma, Sent. n. 10067/2020).

I.V. Qualora, infine, ciò non bastasse a decretare l’illegittimità del provvedimento di cancellazione, resta comunque, ad avviso di questa difesa, che - in ragione dell’illegittimità *ab origine* della norma dichiarata incostituzionale – la previsione contenuta nell’avviso pubblico (comunque gravato), che ricalca il contenuto della norma incostituzionale, è da ritenersi nulla.

* * *

Sulla domanda cautelare.

Il *fumus boni iuris* emerge dalla trattazione che precede.

Relativamente al *periculum in mora* si osserva che la mancata sospensione del provvedimento impugnato precluderebbe la chance della ricorrente e del figlio minorenni di poter, nel più breve tempo possibile, beneficiare dell’assegnazione di

un alloggio di cui all'avviso pubblico 880 Piano 2019, e trattandosi di diritto (quello di abitazione) costituzionalmente tutelato ed annoverabile tra i c.d. diritti inviolabili¹ il *periculum* dovrebbe intendersi *in re ipsa* non venendo, peraltro, in questione profili prettamente ed esclusivamente economici. Senza trascurare, a tal riguardo, che (come segnalato nella relazione dei servizi sociali – doc. 9) alla ricorrente nel novembre 2019 è stato notificato sfratto abitativo previsto per il marzo 2020 poi prorogata in seguito all'emergenza sanitaria.

Per tale ragione si insiste per l'accoglimento della domanda cautelare, anche al fine di provocare un riesame da parte delle Amministrazioni coinvolte.

* * *

Per tutto quanto dedotto e motivato, la sig.ra [REDACTED] *ut supra* difesa e rappresentata

CHIEDE

Che l'Ecc.mo TAR adito voglia, previo accoglimento della domanda cautelare, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti come in epigrafe impugnati.

Ai sensi della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è non determinabile e che la ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.

Con Osservanza.

Milano, 22 aprile 2021

Avv. Roberta Bertolani

¹ Al riguardo la stessa Corte Costituzionale ha precisato che il diritto all'abitazione "rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così "a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana" (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010).